

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Iscrizione alla gestione separata ed esercizio abituale della professione.

1. Il fatto

Il presente contributo trae spunto dalla pronuncia della [Corte di Cassazione, n. 4419/2021](#) che accoglie il ricorso da parte dell'INPS la quale censura le pronunce del giudice di primo grado e della Corte d'Appello per la falsa applicazione della normativa relativa all'obbligo di iscrizione alla gestione separata ed alla soglia di reddito oltre la quale tale obbligatorietà è prevista.¹

Il Giudice di primo grado, infatti, confermato poi dalla Corte d'Appello, ha dichiarato che la libera professionista svolgente attività di avvocato, non è tenuta all'iscrizione alla cassa forense nei periodi in cui il suo reddito è inferiore ai minimi richiesti ma allo stesso tempo avrebbe dovuto iscriversi alla gestione separata solo se avesse prodotto un reddito superiore ad euro 5.000 annui. Nel caso di specie, la libera professionista non avrebbe dimostrato di possedere per l'anno di riferimento un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 e pertanto sarebbe venuto meno anche l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.

2. La posizione della Cassazione: il carattere di abitualità.

Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso da parte dell'INPS, evidenziano come le pronunce del Giudice di primo grado e della Corte d'Appello, non abbiano tenuto conto delle precedenti interpretazioni giurisprudenziali e non abbiano correttamente applicato il testo normativo. L'obbligo di cui alla Legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento la dott.ssa Claudia Caprodossi Università di Camerino

dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento².

L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata pertanto all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento³.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 costituisce il presupposto affinché scatti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per un'attività di lavoro autonomo occasionale. Tale soglia, tuttavia, resta normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine. Non è pertanto l'entità del reddito ma l'abitudine con la quale il libero professionista esercita la sua attività la discriminante per l'iscrizione o meno a tale regime tributario.

La Cassazione, infatti, nella sentenza oggetto del presente commento, delinea due aspetti fondamentali nell'individuazione del carattere di abitudine: il primo inteso come accertamento "*in punto di fatto*" mediante presunzioni⁴ ricavabili ad esempio dall'iscrizione all'albo, dall'apertura della partita Iva, dall'organizzazione materiale predisposta dal lavoratore a supporto della sua attività professionale ed il secondo quale apprezzamento della scelta "*ex ante*" da parte del professionista della propria attività autonoma. Non è possibile, infatti, far valere l'occasionalità della professione svolta soltanto qualora non siano raggiunti i livelli di reddito richiesti come requisito per l'iscrizione alla gestione separata.

Sembra confermarsi l'impostazione della giurisprudenza che ha più volte ribadito, in assenza di criteri oggettivi stabiliti, che l'abitudine deve essere valutata caso per caso sulla base di situazioni di fatto riscontrabili in concreto.

In sostanza, l'elemento dell'abitudine, coordinato con il concetto di professionalità, sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di

² Cfr. Cassazione n. 3799/2019 e Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, n.27461

³ Cfr. Cassazione n. 32608/2018 Sez. Lavoro che ha affrontato la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso Inps degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi. Viene chiarito il principio di universalizzazione delle tutele assicurative obbligatorie che si traduce nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. "Tale obbligo - prosegue la decisione - viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento". In definitiva, conclude la Corte, per il principio dell'universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria "sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio".

⁴ Elementi sintomatici che potrebbero rappresentare presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile. Non esiste tuttavia una presunzione assoluta secondo la quale è abituale un'attività che richiede un'iscrizione ad un Albo o ad un ordine.

comportamenti: *“l’attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”*⁵. Diversamente il carattere di occasionalità si concretizza nei caratteri della contingenza, della eventualità e della secondarietà⁶

3. Conclusioni

L’intervento della Cassazione non ha fatto altro che ripercorrere il principio di diritto alla base della distinzione tra abitualità e occasionalità della prestazione lavorativa, partendo da un’indagine degli elementi di fatto e non dall’aspetto economico connesso all’ammontare del reddito prodotto in un anno. L’abitualità, benché non si parli di esclusività, presuppone una organizzazione autonoma di mezzi, strumenti e *modus operandi* che ben si distingue dal concetto di occasionalità. Il reddito prodotto non può essere considerato l’elemento decisivo a stabilire quando un’attività sia svolta con stabilità e sistematicità oppure con eventualità e secondarietà. Gli Ermellini sembrano pertanto ricondurre la questione sui binari ben tracciati da tante pronunce giurisprudenziali in materia evidenziando come il reddito rilevi sull’iscrizione alla gestione separata INPS ma non sul carattere di abitualità di un’attività professionale.

⁵ Cfr Ministero delle Finanze Circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977.

⁶ Cfr Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno 1988 riferito alle attività commerciali e di lavoro autonomo previste dall’articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.